



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001***



<b>Documento:</b>	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>		
<b>File:</b>	<i>Modello di organizzazione gestione e controllo 231-2001.doc</i>		
<b>Revisione:</b>	<i>numero 1.2.</i>	<b>Verifica OdV del:</b>	<i>[•]</i>
<b>Approvazione:</b>	<i>Comitato Esecutivo</i>	<b>Verbale riunione del:</b>	<i>[06/09/2021•]</i>



## INDICE

<b>1. PREMESSE</b> .....	<b>6</b>
1.1. DEFINIZIONI.....	6
1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001 .....	9
1.3. LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA .....	28
1.4. IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE .....	28
1.4.1 OGGETTO DEL CONSORZIO.....	29
1.5. LA GOVERNANCE DEL CONSORZIO .....	29
1.5.1. <i>Assemblea dei consorziati</i> .....	29
1.5.2. <i>Presidente</i> .....	31
1.5.3. <i>Comitato Esecutivo</i> .....	32
1.5.4. <i>Collegio dei Revisori</i> .....	34
1.6. ULTERIORI ASPETTI ORGANIZZATIVI PRESUPPOSTO DEL MODELLO .....	34
<b>2. RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>36</b>
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	<b>36</b>
3.1. CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MODELLO.....	36
3.2. ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL MODELLO ESISTENTE ED AL SUO EVENTUALE ADEGUAMENTO .....	40
<b>4. MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO</b> .....	<b>41</b>
<b>5. CODICE ETICO</b> .....	<b>44</b>
<b>6. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI</b> .....	<b>44</b>
<b>7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI</b> .....	<b>46</b>
<b>8. INFORMAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI TERZI</b> .....	<b>47</b>
<b>9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>47</b>
9.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE .....	48
9.2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIRIGENTE.....	50
9.3. SANZIONI PER I COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO, DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI .....	50
9.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI ....	51
<b>10. ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>52</b>
10.1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. ....	52
10.2. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	52
10.3. NOMINA, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DELL'ODV 53	
10.4. REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO .....	54
10.5. LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. ....	54



10.6. IL REPORTING AGLI ORGANI CONSORTILI.....	56
10.7 IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	57
10.8. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	59
10.9. LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI. ....	60
10.10. VERBALIZZAZIONE DELLE SEGNALAZIONI. ....	60

**Allegati:**

---

1. I reati presupposto della responsabilità dell'ente;
2. Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria (Rinvio);
3. Mappa delle aree e delle attività "a rischio di reato";
4. Sistema Sanzionatorio
5. Codice Etico (Rinvio).

## 1. PREMESSE

### 1.1. Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre il Consorzio al rischio di applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto per effetto della commissione di un Reato da parte di Apicali o Sottoposti.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti del Consorzio e, nello specifico, il CCNL Industria Metalmeccanica e Commercio *pro tempore* vigente.
- **“Codice Etico”**: il documento, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, ufficialmente voluto e approvato dall’Assemblea dei Consorziati quale esplicitazione della politica del Consorzio, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2001, costituendo lo stesso parte integrante del Modello del Consorzio.
- **“Consorzio”**: il Centro di Coordinamento RAEE, consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile, costituito ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, come attuato dal D. M. 25 settembre 2007 n. 185 così come integrato dal D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49, dai cosiddetti *“Sistemi Collettivi”*, istituiti dalla citata legge per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- **“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: gli Organi consortili (Consorziati, Presidente, Componenti del Comitato Esecutivo, Componenti del Collegio dei Revisori), Dipendenti, Fornitori e altri soggetti terzi con cui il Consorzio entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari.

- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con il Consorzio un rapporto di lavoro subordinato.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione e adozione del Modello.
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001”** o **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale Apicale o Sottoposto, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- **“Organi Consortili”**: l’Assemblea dei Consorziati, il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori, in funzione del senso della frase di riferimento.
- **“Organismo di Vigilanza e Controllo”** od **“OdV”**: l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con il Consorzio un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *“stagisti”* ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte del Consorzio.
- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, il Presidente e i membri del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale e gli eventuali institori.
- **“Personale Sottoposto ad altrui direzione”** o **“Personale Sottoposto”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Protocollo”** o **“Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o tecnologica idonea a prevenire la realizzazione dei Reati.

- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni come presupposto della responsabilità degli enti.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.
- **“Regolamento in Materia di Sanzioni”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dall’Assemblea dei Consorziati, quale mezzo di autoregolamentazione del Consorzio, finalizzato a fornire omogenee condizioni di operatività dei Consorziati in corretta concorrenza su tutto il territorio nazionale.



## 1.2. Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Sulla scia di un processo avviato dall'Unione Europea<sup>1</sup>, con l'approvazione del Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, è stata introdotta anche in Italia la responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali.

La disciplina del Decreto è entrata in vigore il 4 luglio 2001, introducendo per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio personale (personale apicale, dipendenti, ecc.). Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

Il nuovo regime di responsabilità, quindi, coinvolge nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell'ente.

I reati richiamati dal Decreto, ovvero i reati dalla cui commissione può attualmente derivare la responsabilità amministrativa degli enti, sono elencati di seguito<sup>2</sup>:

### **a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.),
- peculato (art. 314 c.p.),
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 *bis* c.p.),
  
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.),

---

<sup>1</sup> Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della legge delega (legge 29 settembre 2000 n. 300), in particolare, delegava il Governo a disciplinare questo tipo di responsabilità.

<sup>2</sup> Per l'analisi approfondita dei reati richiamati dal Decreto si rinvia all'Allegato 1, in cui sono riportate le fattispecie di reato rilevanti (cc.dd. reati presupposto) alla data di adozione della vigente versione del Modello 23 del Consorzio.

- concussione (art. 317 c.p.),
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.),
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.),
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.),
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.),
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo ( art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

**b) reati informatici (art. 24bis)**

- documento informatico (art. 491*bis* c.p.),
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.),
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615*quinquies* c.p.),
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quater* c.p.),
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617*quinquies* c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635*bis* c.p.),

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635<sup>ter</sup> c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635<sup>quater</sup> c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635<sup>quinquies</sup> co.3 c.p.),
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640<sup>quinquies</sup> c.p.)
- fattispecie ex art 1 co. 11, del D. L. 21 settembre 2019, n. 10 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, co. 1, L. 18 novembre 2019, n. 13;

**c) reati di criminalità organizzata (artt. 24 ter),**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
- scambio elettorale politico-mafioso(art. 416 ter c.p.),
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR 43/1973),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990),
- termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co.2 lett.) a c.p.p.);

**d) reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis)**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
- alterazione di monete (art. 454 c.p.),
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi

- ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

**e) reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1)**

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.),
- contraffazione di indicazione geografica o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

**f) reati societari (art. 25 ter)**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.),
- falso in prospetto (art. 173 bis TUF)<sup>3</sup>,
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 39/2010)<sup>4</sup>,

---

<sup>3</sup> A seguito della riforma di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la norma sul falso in prospetto, originariamente contenuta nell'art. 2623 del Codice Civile, è stata collocata all'interno del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" noto come "*TUF*". Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25 ter del D. lgs. 231/2001 che continua formalmente a richiamare l'art. 2623 c.c. ormai abrogato. In attesa di chiarimenti normativi e giurisprudenziali, pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis TUF) nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 sia inteso quale rinvio c.d. "mobile", ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative. Non essendoci unanimità di opinioni sul punto, si è ritenuto di maggiore tutela per la Società elencare ugualmente la fattispecie disciplinata dal TUF tra quelle rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

<sup>4</sup> La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 2624 del Codice Civile, è stata collocata all'interno del Decreto Legislativo. 27 gennaio 2010, n. 39 (D.lgs. 39/2010) che ha attuato la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti. Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-ter D.lgs. 231/2001 che continua a richiamare l'art. 2624 c.c., formalmente abrogato. Intervenendo sulla questione della possibilità di continuare a ricomprendere il delitto in parola nel novero dei reati presupposto della responsabilità

- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.),
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- aggio (art. 2637 c.c. ),
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

**g) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25<sup>quater</sup>)**

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.),
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p. ),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p. ),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.),
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.),

---

dell'ente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che *“va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli art. 2624 c.c. e 174 bis D.lgs. n. 58 del 1998, ad opera del D.lgs. 39/ 2010, che ha riformulato le ipotesi di reato delle false relazioni nelle società di revisione”* (sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011). Nondimeno, non essendoci unanimità di opinioni sul punto, si è ritenuto di maggiore tutela elencare ugualmente la fattispecie in esame tra quelle rilevanti ai fini del D. lgs. 231/2001.

- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.),
  - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- h) reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25<sup>quater</sup> -1)**
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
- i) reati contro la personalità individuale (art. 25<sup>quinquies</sup>)**
- riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.),
  - prostituzione minorile (art. 600<sup>bis</sup> c.p.),
  - pornografia minorile (art. 600 <sup>ter</sup> c.p.),
  - detenzione di materiale pornografico (art. 600<sup>quater</sup> c.p.),
  - pornografia virtuale (art. 600 <sup>quater</sup> 1 c.p.),
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600<sup>quinquies</sup> c.p.),
  - tratta di persone (art. 601 c.p.),
  - acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.),
  - adescamento di minorenni (art. 609 <sup>undecies</sup> c.p.);
- j) abusi di mercato (art. 25<sup>sexies</sup>) (c.d. "Market Abuse")**
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
  - manipolazione di mercato (art.185 TUF),
  - abuso di informazioni privilegiate (art. 187 <sup>bis</sup> TUF),
  - manipolazione di mercato (art.187 <sup>ter</sup> TUF);
- k) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25<sup>septies</sup>)**
- omicidio colposo (art. 589 c.p.),
  - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- l) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25<sup>octies</sup>)**
- ricettazione (art. 648 c.p.),
  - riciclaggio (art. 648 <sup>bis</sup> c.p.),
  - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <sup>ter</sup> c.p.),
  - autoriciclaggio (648 <sup>ter</sup>. 1 c.p.);
- m) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 <sup>novies</sup>)**
- art. 171 co. 1 lett. a) <sup>bis</sup> e 3, 171 <sup>bis</sup>, 171 <sup>ter</sup>, 171 <sup>septies</sup> e 171 <sup>octies</sup> della L. 633/1941;

**n) reato di cui all'art. 377 bis c.p. (art. 25 decies)**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

**o) reati ambientali di cui al D.Lgs. 121/2011 e alla Legge 68/2015 (art. 25 undecies) quali:**

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.),
- distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.),
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137, co. 3 TUA)<sup>5</sup>,
- superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (art.137, co. 5, primo periodo TUA),
- scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art.137, co. 13 TUA),
- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del TUA (art. 137, co. 2 TUA),
- scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (art.137, co. 5, secondo periodo TUA),
- mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.137, co. 11 TUA),
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co.1, lettera a TUA),
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, primo periodo TUA),
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co. 1, lettera b TUA),
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo TUA),

---

<sup>5</sup> TUA è l'acronimo di "Testo Unico dell'Ambiente" espressione con cui si indica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - come più volte modificato - recante "Norme in materia ambientale".

- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5 TUA),
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo TUA),
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 1 TUA),
- inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 2 TUA),
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo TUA),
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co.1 TUA),
- attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p)<sup>6</sup>
- attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. art. 452 quaterdecies c.p)<sup>7</sup>,
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-

---

<sup>6</sup> La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 260 TUA è stata collocata all'interno del codice penale a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21, entrato in vigore il successivo 6 aprile, che ha introdotto disposizioni per l'attuazione del c.d. "principio della riserva di codice nella materia penale". La norma in questione ha infatti abrogato l'art. 260 TUA ed introdotto nel codice penale l'art. 452 quaterdecies che ne riproduce il contenuto. Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 che continua formalmente a richiamare l'art. 260 TUA. In considerazione dei principi operanti in materia penale, pertanto, si potrebbe dubitare della possibilità di continuare a comprendere il reato in questione nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Si è nondimeno ritenuto di maggiore tutela per la Società continuare ad elencare il reato in questione tra quelli rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 co. 1 del Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21 che così dispone: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (...)".

<sup>7</sup> Vedi nota sopra



- bis, co. 6 TUA),
- omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, co. 7, secondo e terzo periodo TUA),
  - accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo periodo TUA)<sup>8</sup>,
  - accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, secondo periodo TUA)<sup>9</sup>,
  - violazione dei limiti di emissione e prescrizioni stabilite da autorizzazione, Allegati TUA, dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5 TUA),
  - violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (art. 3, co. 6 L. 549/1993)<sup>10</sup>,
  - sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (art. 9, co. 1 D.Lgs. 202/ 2007)<sup>11</sup>,
  - sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (art. 8, co.1 D.Lgs. 202/2007),
  - sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (art. 9, co. 2 D.Lgs. 202/2007),
  - sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (art. 8, co. 2 D.Lgs. 202/2007),

---

<sup>8</sup> L' art. 6, co.2, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 ha abrogato il SISTRI a far data dal 1 gennaio 2019. Nondimeno, l'art. 260 bis TUA continua ad essere richiamato dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001 (pur avendo perso, di fatto, la sua rilevanza ai fini che qui interessano). Per aderenza al dato normativo si è quindi preferito mantenere il riferimento alla norma in esame.

<sup>9</sup> Vedi sopra.

<sup>10</sup> L. 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

<sup>11</sup> Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

- reati di cui alla L. 150/ 1992 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione CITES),<sup>12</sup>
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.),
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.),
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.),
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.),
- delitti associativi aggravati dalla circostanza di essere finalizzate alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452 *octies* c.p.);

**p) reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)** introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

**q) reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)**

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)<sup>13</sup>;

**r) reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D.Lgs. 231/2001** previsto dall'art. 23 del medesimo Decreto;

---

<sup>12</sup> Si omette l'elenco dettagliato dei suddetti reati in ragione della assoluta estraneità ed irrilevanza delle relative fattispecie per l'attività svolta dal Consorzio.

<sup>13</sup> La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3 della Legge 654/1975 è stata collocata all'interno del codice penale a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21, entrato in vigore il successivo 6 aprile, che ha introdotto disposizioni per l'attuazione del c.d. "principio della riserva di codice nella materia penale". La norma in questione ha infatti abrogato l'art. 3 della Legge 654/1975 ed introdotto nel codice penale l'art. 604 bis che ne riproduce il contenuto. Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001 che continua formalmente a richiamare la norma ormai abrogata. In considerazione dei principi operanti in materia penale, pertanto, si potrebbe dubitare della possibilità di continuare a comprendere il reato in questione nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Si è nondimeno ritenuto di maggiore tutela per il Consorzio continuare ad elencare il reato in questione tra quelli rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 co. 1 del Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21 che così dispone: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (...)".

**s) reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. "reati transnazionali")<sup>14</sup>:**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43),
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
- traffico di migranti (Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

**t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies):**

- frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 401/1989),
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge 401/1989)

**u) reati tributari (art. 25 quinquiesdecies):**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co. 1 e 2 bis Dlgs 74/2000),
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 Dlgs 74/2000),
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 e 2 bis Dlgs 74/2000),
- occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 Dlgs 74/2000),
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 Dlgs 74/2000),

---

<sup>14</sup> L'art. 3 della Legge 146/2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" definisce reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

- dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000),
- omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000),
- indebita compensazione (art. 10 quater Dlgs 74/2000)<sup>15</sup>

**v) reati di di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 25 sexiesdecies)<sup>16</sup>:**

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282),
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283),
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284),
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285),
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286),
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali ( art. 287),
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288),
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289),
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290),
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291),
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis),
- altri casi di contrabbando (art. 292),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater),
- circostanze aggravanti del contrabbando.

L'elenco di reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 potrà essere incrementato in futuro da ulteriori fattispecie di reato.

In merito ai reati societari, si precisa che, stante la natura consortile (ma non societaria) dell'ente, il richiamo di cui all'articolo 2615 *bis* del Codice Civile e parte della dottrina in materia, si discute se al Consorzio siano applicabili i reati

---

<sup>15</sup> L'art. 25 *quinquiesdecies*, come modificato dal D.Lgs 75/2020 precisa che i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 bis del D. Lgs 74/2000 assumono rilevanza ai fini della responsabilità 231 qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

<sup>16</sup> Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

societari. In particolare, da più parti si sostiene che i reati di cui agli articoli 2621 e 2626 del Codice Civile, richiamati dal comma 2 del citato articolo 2615 bis rubricato *“situazione patrimoniale” in cui si legge: “[III]. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621 n. 1 e 2626”*, potrebbero non trovare applicazione a seguito delle modifiche legislative intervenute, che hanno abrogato l’articolo 2621 n. 1 e il vecchio reato previsto dall’articolo 2626 (contravvenzione per difetti di deposito di atti), e dei principi generali applicabili in materia penale.

Nondimeno, in ragione della possibilità che dottrina e giurisprudenza diano una diversa interpretazione ed applicazione delle citate norme, si è ritenuto, ugualmente, di valutare le fattispecie di reato richiamate dall’art. 2615 bis ed ancora in vigore e predisporre gli opportuni presidi di controllo.

Il Consorzio ha dunque preferito aderire ad una interpretazione più rigorosa delle disposizioni in esame a tutela del Consorzio stesso, dei suoi Consorziati e di tutti gli *stakeholders*. Anche in adempimento dei principi statuiti dal Codice Etico, ha predisposto Procedure preventive specifiche per garantire le comunicazioni consortili, il patrimonio conferito e l’azione di controllo dell’Organo Statutario preposto ai controlli interni (Collegio dei Revisori).

Come anticipato, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, *“l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”*; ovvero l’ente è responsabile se dall’attività illegale abbia ottenuto benefici per sé. L’ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del Decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a).

Non è detto, tuttavia, che l’ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del Reato. È stato ritenuto opportuno consentire all’ente la dimostrazione in via preventiva della propria estraneità rispetto al Reato<sup>17</sup>. A tale fine viene richiesta l’adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati Reati.

---

<sup>17</sup> A. FILIPPINI, *Adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001*.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, quindi, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso dal Personale Apicale o dal Personale Sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo<sup>18</sup>.

In quest'ottica, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *“Organismo di Vigilanza interno all'ente”* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le Attività a rischio di reato;
- Prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati;
- Individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi dal Personale Apicale, l'ente non risponderà se proverà che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che nelle realtà di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente stesso;

---

<sup>18</sup> G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Generale*, Zanichelli Editore, quarta edizione.

- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da Personale Sottoposto alla direzione o alla vigilanza del Personale Apicale, l'ente sarà responsabile del Reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi<sup>19</sup>.

In merito alle **sanzioni applicabili**, si ricorda che, quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati sopra menzionati, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico degli enti le seguenti sanzioni amministrative, graduate in base alla gravità della condotta criminosa:

- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2001, **la sanzione pecuniaria** è obbligatoriamente applicata in ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per **quote** in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Poiché, ai sensi della norma succitata, l'importo di una quota va da un minimo di **258 euro** ad un massimo di **1.549 euro** ne consegue che, la sanzione pecuniaria applicabile ad un ente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001 può variare da un minimo di **25.800 euro** ad un massimo di **1.549.000,00 euro** da commisurare in relazione:

- alla gravità del fatto;
- al grado della responsabilità dell'ente;
- all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

---

<sup>19</sup> Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

È invece prevista la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle precedenti lettere, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2001, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può però essere inferiore a 10.329 euro.

Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2001, **le sanzioni interdittive** possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come precisato dall'art.13 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive (la cui durata può variare dai 3 mesi ai 2 anni) sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali. Esse, infatti, si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste<sup>20</sup> e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

---

<sup>20</sup> Quali, ad esempio, reati contro la Pubblica Amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.



- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti.

In merito ai **criteri di scelta delle sanzioni interdittive** da applicare all'ente, l'art. 14 del D.Lgs.231/2001 precisa che tali sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Per quanto concerne in particolare il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la norma in esame stabilisce che tale divieto può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni, mentre per ciò che concerne l'interdizione dall'esercizio di un'attività, l'art. 14 del Decreto precisa che l'applicazione di tale sanzione comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

In proposito è opportuno evidenziare che, ai sensi della succitata norma, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata<sup>21</sup>.

Nei casi più gravi, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2001, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può, invece, applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di

---

<sup>21</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Ai sensi della stessa norma, La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Infine, la norma in esame dispone che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto sulla riparazione delle conseguenze del reato.

In proposito, in considerazione della rilevanza pratica che può assumere la norma si ricorda che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 231/2001, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In tema di sanzioni interdittive assumono rilievo le novità introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 .

Il provvedimento in esame, infatti, ha inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, prevedendo l'applicazione di una differente forbice edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole. Segnatamente, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive da 4 a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da 2 a 4 anni se il reato è commesso da un soggetto subordinato.

Tale aumento tuttavia non opera qualora l'ente *"prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"* .

Da rilevare, inoltre, il ricorso, sempre più frequente, del legislatore ad affiancare alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria anche le sanzioni interdittive.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 231/2001, nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta **la confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. La norma in esame dispone altresì che nei casi in cui non può essere eseguita la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, **la pubblicazione della sentenza** può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva. Da ultimo, in relazione al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario ricordare le previsioni del Decreto in tema di pluralità di illeciti e di prescrizione.

In merito al primo aspetto, si ricorda che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2001, quando l'ente è responsabile in relazione ad una **pluralità di reati** commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

La norma in esame dispone altresì che in tali casi, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

In merito al secondo aspetto, si ricorda che ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni amministrative **si prescrivono** nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo.



### 1.3. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia<sup>22</sup>.

Alla luce di quanto sopra, il Consorzio, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria. Tali Linee guida sono allegate al presente documento quale **Allegato 2**.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dal Consorzio rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta del Consorzio.

### 1.4. Il Centro di Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE (di seguito anche "Centro di Coordinamento" o "Consorzio") è un consorzio costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, ed in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 33, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "**Decreto Legislativo 49/14**").

Esso è finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche e ha per oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.

Da un punto di vista giuridico il Centro di Coordinamento è un consorzio con personalità giuridica di diritto privato, gestito e governato dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 49/14.

Lo Statuto del Centro di Coordinamento è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 254, del decreto 12 ottobre 2016, n. 275. Il

---

<sup>22</sup> Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.



ruolo primario del Centro di Coordinamento è quello di garantire che tutto il Paese venga servito e che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative omogenee.

Il Centro di Coordinamento, oltre a stabilire come devono essere suddivisi tra i diversi Sistemi Collettivi i centri di raccolta RAEE, rende disponibile a questi ultimi un *call center* nazionale quale unico punto di interfaccia verbale per le richieste di ritiro.

Il Centro di Coordinamento è aperto a tutti i Sistemi Collettivi dei produttori che, al fine di adempiere alla normativa ai sensi del Decreto Legislativo 49/14, hanno l'obbligo di iscrizione allo stesso. Il Centro di Coordinamento conforma la propria attività ai principi generali contenuti nella parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza.

#### 1.4.1 Oggetto del Consorzio

Il Centro di Coordinamento non ha fini di lucro ed ha per oggetto in via prevalente l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE nonché dei Produttori, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei Sistemi Collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.

#### 1.5. La Governance del Consorzio

Lo Statuto del Centro di Coordinamento RAEE prevede i seguenti Organi consortili:

- a. l'Assemblea dei Consorziati;
- b. il Presidente;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. il Collegio dei Revisori

##### **1.5.1. Assemblea dei Consorziati.**

L'Assemblea dei Consorziati impartisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento e delibera sugli altri argomenti attinenti alla gestione del Centro di Coordinamento riservati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge.

In particolare, l'Assemblea Ordinaria:

- (a) definisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento in conformità alle previsioni di legge e di Statuto;
- (b) elegge i 7 (sette) componenti del Comitato Esecutivo tra i candidati indicati dai Consorziati, i 5 (cinque) componenti effettivi e i 2 (due) supplenti del Collegio dei Revisori indicandone il presidente, nonché, tra i candidati indicati dalle Associazioni di categoria dei Produttori, i 3 (tre) componenti effettivi e i 2 (due) supplenti del Collegio dei Proibiviri
- (c) ratifica l'adesione di nuovi Consorziati, nonché l'eventuale esclusione dei Consorziati che abbiano perduto i requisiti per l'appartenenza al Centro di Coordinamento;
- (d) determina l'assegnazione dei voti in capo a ciascun Consorziato aderente, nonché la riassegnazione dei voti a seguito di recesso o esclusione;
- (e) discute e approva il bilancio di previsione e, conseguentemente, il contributo annuale dei soci sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
- (f) discute e approva il bilancio consuntivo, sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
- (g) irroga le sanzioni ai Consorziati secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni;
- (h) delibera eventuali incarichi a società di revisione e di certificazione di bilancio;
- (i) approva il programma annuale di prevenzione e attività predisposto dal Comitato Esecutivo;
- (j) approva le procedure, predisposte dal Comitato Esecutivo, di rimborso dei contributi ai produttori da applicare qualora le AEE immesse sul mercato siano successivamente trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale;
- (k) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Centro di Coordinamento e comunque su ogni argomento che il Comitato Esecutivo decida di sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea può delegare parte dei suoi poteri, salvo quelli per legge non delegabili, al Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- (a) approva e modifica lo Statuto del Centro di Coordinamento;
- (b) approva e modifica i regolamenti del Centro di Coordinamento;
- (c) approva e modifica il Codice Etico;
- (d) approva e modifica le Regole Operative del Sistema RAEE;
- (e) approva le linee di indirizzo e strategiche relative alle attività del Centro di Coordinamento;

- (f) approva e ratifica gli accordi previsti dall'articolo 15, comma 2, articolo 16, comma 2 e articolo 33, comma 5, lettera g) del Decreto Legislativo 49/14;
- (g) dispone la revoca per giusta causa dei componenti del Comitato Esecutivo;
- (h) nomina i liquidatori nel caso di scioglimento al verificarsi dei presupposti di legge;
- (i) dispone la delega dei poteri al Comitato Esecutivo;
- (j) delibera su ogni altro argomento previsto dal codice civile (ivi incluso il trasferimento di sede).

### **1.5.2. Presidente.**

Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di Coordinamento nei confronti dei terzi e in giudizio, egli può promuovere azioni e resistere in giudizio; può nominare procuratori alle liti e procuratori generali ovvero procuratori speciali *ad negotia*.

Il Presidente del Centro di Coordinamento convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo. Il Presidente segnala al Comitato di Vigilanza e Controllo, per gli opportuni provvedimenti, le inadempienze dei Consorziati alle regole e alle obbligazioni poste a loro carico dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto consortile, il Presidente:

- (a) trasmette al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea, per l'approvazione ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del Decreto Legislativo 49/14;
- (b) invia al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- (c) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo l'adesione, l'esclusione o il recesso di uno o più Consorziati;
- (d) segnala al Comitato di Vigilanza e Controllo, per gli opportuni provvedimenti, le inadempienze dei Consorziati alle regole e alle obbligazioni poste a loro carico dallo Statuto e dai regolamenti;
- (e) trasmette al Comitato di Vigilanza e Controllo i regolamenti e le loro eventuali modifiche, le Regole Operative e le linee di indirizzo e strategiche relative alle attività del Centro di Coordinamento e agli accordi approvate dall'Assemblea, nonché gli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli 15, 16 e 33 del Decreto Legislativo 49/14;
- (f) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei componenti degli organi collegiali eletti dall'Assemblea.

In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

### **1.5.3. Comitato Esecutivo.**

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria del Centro di Coordinamento che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo è costituito da un numero di componenti da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente tra i componenti eletti del Comitato Esecutivo;
- b) redigere il progetto di bilancio con il conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- c) predisporre per ciascun Raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività e trasmetterlo, previa approvazione da parte dell'Assemblea, al Comitato di Vigilanza e Controllo;
- d) predisporre il bilancio previsionale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare in merito all'adesione di nuovi Consorziati;
- f) verificare la sussistenza delle condizioni di recesso di un Consorziato, dandone, poi, comunicazione all'Assemblea ai fini della rideterminazione dei voti di tutti i Consorziati rimanenti, ove il recesso sia efficace;
- g) stabilire la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all'atto dell'adesione, secondo la metodologia prevista nel regolamento;
- h) calcolare l'ammontare del contributo annuale da richiedere a ciascun Consorziato per la gestione del Centro di Coordinamento a copertura dei costi e degli investimenti, nel rispetto del principio di assenza di lucro del consorzio; eventualmente proporre all'Assemblea nel corso dell'anno anticipi ed integrazioni dei contributi annuali a copertura dei costi;
- i) predisporre le procedure di rimborso dei contributi ai Produttori, da applicare qualora le AEE immesse sul mercato siano successivamente trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale;
- j) deliberare su tutti gli altri argomenti;
- k) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti;



- l) predisporre ed approvare procedure interne per disciplinare le attività del Centro di Coordinamento;
- m) deliberare l'assunzione di dipendenti del Centro di Coordinamento;
- n) provvedere alla gestione ed amministrazione del Centro di Coordinamento, conformandosi alla normativa applicabile, alle disposizioni di cui al presente Statuto nonché agli indirizzi deliberati in sede assembleare;
- o) predisporre l'elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione, così come previsto dall'art. 33 comma 2 del Decreto Legislativo 49/14;
- p) definire, d'intesa con ISPRA e con il Comitato di Vigilanza e Controllo, le modalità per assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria e darne comunicazione all'Assemblea;
- q) stipulare gli accordi di cui alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 4 del presente Statuto;
- r) acquisire, raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni ricevute dagli impianti di trattamento e distributori, così come previsto dall'art. 34 comma 1 del Decreto Legislativo 49/14 destinate esclusivamente alla trasmissione all'Unione europea;
- s) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 3 del presente Statuto;
- t) predisporre un'apposita banca dati al fine di coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio così come previsto dall'art. 33 comma 5 lettera l) del Decreto Legislativo 49/14;
- u) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e sottoporre alla medesima temi o argomenti di cui ritenga opportuna la trattazione in sede assembleare;
- v) svolgere ogni altro compito che non sia demandato dalla legge o dal presente Statuto ad altro organo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

Il Comitato Esecutivo è convocato con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, ovvero in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, PEC, lettera semplice che deve essere restituita da tutti i componenti del Comitato Esecutivo per ricevuta, messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.



Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più membri.

#### **1.5.4. Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è costituito mediante deliberazione dell'Assemblea che ne nomina il presidente ed è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti aventi i requisiti di legge non facenti parte del personale dipendente dei Consorziati e nominati dall'Assemblea. Tre componenti effettivi e uno supplente sono designati rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze. La nomina del componente supplente ministeriale avverrà secondo un criterio di alternanza.

I suoi componenti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili. Ove vengano meno uno o più componenti effettivi, i revisori supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica; in caso di pari anzianità di carica prevarrà l'età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

- a) ratifica la nomina del Presidente;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

I Revisori hanno diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione.

#### **1.6. Ulteriori aspetti organizzativi presupposto del Modello**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di

comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Gli organi del Consorzio hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dal Consorzio).

Il contesto organizzativo del Consorzio è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento del Consorzio stesso.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni consortili e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, il Consorzio ha individuato:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- i regolamenti interni e le policy "aziendali";
- il Codice Etico, Regolamento in materia di Sanzioni e il Regolamento in materia di controlli ai Consorziati.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti Destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Consorzio.

## **2. RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo dell'Ente<sup>23</sup>.

Il Comitato Esecutivo ha predisposto - attraverso un gruppo di lavoro formato da personale del Consorzio stesso e da consulenti esterni - e approvato il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sarà competenza del Comitato Esecutivo attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni ad esso giunte dall'Organismo di Vigilanza.

Il Comitato Esecutivo deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo delle Procedure nelle aree consortili "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future. A tal fine il Comitato Esecutivo si avvale del personale del Consorzio in relazione alle Attività a rischio di reato da questi svolte.

## **3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **3.1. Caratteristiche salienti del Modello**

Il Consorzio ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio del Consorzio affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

---

<sup>23</sup> In quest'ottica, per "organo dirigente" si intende in Dottrina il Consiglio di Amministrazione; per interpretazione, nel caso del Centro di Coordinamento RAEE, il Comitato Esecutivo (cfr. per tutti in dottrina, FABRIZIO BAVA, *La responsabilità amministrativa della società e l'individuazione dell'organismo di vigilanza*, in *Impresa c.i.*, n. 12/2002, p. 1903; ALESSANDRA MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *il Fisco* n. 38/2003, p. 15518); AIGI (AUTORI VARI), *I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001*, Giuffrè, 2005, p. 276.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, il Consorzio si propone di:

- creare la consapevolezza in tutti coloro che operano per conto del Consorzio nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali il Consorzio si attiene nell'esercizio della propria attività e, come tali, sono fortemente condannate (anche nel caso in cui il Consorzio fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);
- permettere al Consorzio di intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

Conseguentemente, il Comitato Esecutivo ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo debba consentire al Consorzio di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma debba tendere a migliorare la *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

È, altresì, convinzione del Comitato Esecutivo che il Modello adottato, come di volta in volta aggiornato, ferma restando la sua finalità peculiare e la necessaria conformità ai requisiti di legge, vada calato nella realtà aziendale, in particolare adattando il proprio sistema dei controlli interni, prevedendo le finalità specifiche di garantire la conformità delle prassi consortili alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.

In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il Consorzio ha già formalizzato e reso operativo il proprio organigramma e funzionigramma consortile. La conoscenza e la diffusione dell'organigramma e del funzionigramma sono garantiti dall'assetto organizzativo estremamente limitato e dalla distribuzione del materiale organizzativo tramite l'intranet aziendale.

Con riferimento agli aspetti gestionali e di *governance*, il Consorzio si riferisce a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento, in cui sono descritte competenze, responsabilità e poteri degli Organi Consortili e del Personale Apicale del Consorzio.

Per quanto concerne la gestione operativa, il Consorzio ha identificato i propri processi e formalizzato regolamenti operativi, evidenziandone le responsabilità, le condotte e le prassi che si richiede siano rispettate dai sottoposti. Inoltre, per le Attività a rischio di Reato non tipiche (per esempio, richiesta di finanziamenti), sono stati definiti specifiche Procedure di natura organizzativa, fisica o tecnologica<sup>24</sup>.

Il Modello adottato coinvolge ogni aspetto dell'attività del Consorzio, attraverso la ricerca della distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse<sup>25</sup>. In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori, la Direzione, tutto il Personale e, laddove ritenuto possibile ed efficace, gli stessi Sistemi Collettivi, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana del Consorzio.

Il Modello rappresenta quindi un sistema strutturato ed organico di processi, procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

Come suggerito dalle linee guida delle associazioni di categoria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

In particolare, le procedure manuali ed informatiche (i processi gestiti dai sistemi informativi) sono tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo (quali quadrature e verifiche sull'operato di terzi operatori e soggetti periferici) ed adeguati livelli di sicurezza<sup>26</sup>. Inoltre, nell'ingegnerizzazione dei processi, laddove possibile in funzione delle dimensioni del Consorzio, è stata introdotta la separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e sono stati considerati i principi di trasparenza e verificabilità<sup>27</sup>.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati, sono stati adottati specifici protocolli preventivi che regolano l'utilizzo di mezzi di pagamento e la gestione dei valori di qualsiasi natura, supervisione e snodi autorizzativi del vertice (Presidente e

---

<sup>24</sup> Cfr. Allegato 5.

<sup>25</sup> Cfr. Procedura "Interessi degli Amministratori nelle operazioni sociali" all'interno dell'Allegato V.

<sup>26</sup> Cfr. In Allegato 5 "Procedure Privacy".

<sup>27</sup> In particolare, si è agito affinché ogni operazione, transazione, azione risultasse verificabile, documentata, coerente e congrua.

Direttore Generale), separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni. Il Consorzio, inoltre, prevede la proceduralizzazione delle decisioni, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, così da impedire gestioni improprie di risorse finanziarie<sup>28</sup>.

Per quanto concerne la gestione operativa, i controlli preventivi si estrinsecano nella separazione di compiti e, laddove opportuno in relazione ai rischi di reato, nell'abbinamento delle firme e nell'autorizzazione di pagamenti legati a fatture coerenti con gli ordini o i contratti stipulati<sup>29</sup>.

Il Modello prevede inoltre un controllo sulla gestione e sulle attività contabili, demandato al Collegio dei Revisori, che mira anche a fornire tempestiva segnalazione, a seconda dei casi, dell'insorgere o dell'esistenza di situazioni anomale con riferimento alle principali voci di spesa e processi a rischio.

Con specifico riferimento ai poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. I poteri sono esercitati dal Presidente e dal Direttore Generale, nei limiti delle rispettive deleghe e procure.

In ogni caso, in funzione dell'attuale Modello, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati e sono adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. In quest'ottica, nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale (o informatico per i processi automatizzati), che attesti le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individui chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa<sup>30</sup>.

In merito al rischio attinente alla protezione delle informazioni dei Consorziati, il Consorzio ha conformato la propria organizzazione e il proprio sistema gestionale alla normativa in materia di protezione dei dati personali, garantendo adeguati standard operativi di riservatezza.

Per quanto concerne gli aspetti di "controllo", il Modello garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni, facendo patrimonio delle esperienze maturate. Il Modello non modifica le funzioni, i compiti e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa

---

<sup>28</sup> Cfr. i Protocolli preventivi in allegato 5.

<sup>29</sup> Cfr. In Allegato 5 "Processo Amministrazione"

<sup>30</sup> Il Modello, considerate le dimensioni del Consorzio, mira quindi a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

la conformità delle prassi e delle attività consortili alle norme del Codice Etico e della normativa “aziendale” che ne declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato. Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l’obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l’effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati (i.e. sicurezza dei sistemi, verifiche periodiche gestionali nei periodi tipici delle attività di consulenza).

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentiranno:

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione del Consorzio nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi consortili anche quando apparentemente il Consorzio potrebbe trarne un vantaggio;
- al Consorzio di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività.

### 3.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello esistente ed al suo eventuale adeguamento

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida delle citate associazioni di categoria, il Comitato Esecutivo ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment* e *risk management*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività consortili;
- correlazione delle aree e delle attività consortili rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi del clima etico e organizzativo attualmente presente, effettuata tramite tecniche di *self assessment*, al fine di valutare alcune variabili del contesto aziendale idonee ad influenzare in senso inibitorio l’inclinazione a delinquere (spinta etica apicale, spinta etica del management, clima etico aziendale, chiarezza organizzativa e competenza del personale, politica retributiva, situazione economica e finanziaria dell’ente, adeguatezza del sistema dei controlli interni e relative capacità preventive,



adeguatezza del sistema formativo, correttezza e liceità dei mercati di riferimento e approccio dell'ente ai mercati stessi, grado di accettazione delle azioni preventive o correttive, adeguatezza del sistema sanzionatorio e disciplinare);

- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
  - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
  - definizione delle Attività a rischio di reato;
  - definizione di un piano di implementazione dei Protocolli;
  - definizione di uno specifico piano di formazione del Personale;
  - definizione delle Procedure per i terzi soggetti (consulenti e fornitori);
  - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare, dotato di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo monocratico esterno in possesso dei necessari requisiti professionali e di indipendenza e conseguente sicura sussistenza dei poteri idonei allo svolgimento dei compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Consortili.

Il tutto in conformità e nel pieno rispetto delle previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Legge sul Whistleblowing).

#### **4. MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO**

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento del Modello, devono essere considerati tutti gli Organi e le funzioni "aziendali" del Consorzio, correlandole - in funzione delle relative attribuzioni - alle fattispecie di Reato e declinandone in tal modo l'esposizione al rischio/reato con indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei Reati (Attività a rischio di reato).

A tal fine, assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è

necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico del Consorzio.

Più in dettaglio:

- il Personale Apicale;
- il Personale sottoposto ad altrui direzione.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della normativa in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei al Centro di Coordinamento RAEE, ma con cui il Consorzio intrattiene rapporti stabili e continuativi si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà del Consorzio di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare e di censura.

L'analisi del rischio di reato ha quindi riguardato diverse figure di interlocutori (professionisti, consulenti e fornitori).

Con riferimento a tali interlocutori, tenuto conto che si tratta di operatori che prestano servizi nell'interesse del Consorzio, si ritiene che la loro considerazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio di reato consenta una completa ricostruzione della reale operatività del Consorzio. Non sarebbe opportuno, infatti, escludere dall'analisi funzioni comprese nel ciclo operativo del Consorzio seppur svolte da soggetti esterni, i quali agiscono in stretto coordinamento con il Consorzio stesso ai fini del perseguimento di un unico disegno imprenditoriale. Peraltro, si ritiene che il loro inserimento nell'ambito dell'analisi debba essere limitato esclusivamente alla ricostruzione delle relazioni tra il Consorzio e i predetti interlocutori, al fine di valutare la possibilità di commissione dei Reati per il tramite o in concorso con soggetti esterni al Consorzio. Tali soggetti sono quindi da considerare Destinatari del Modello.

Con riguardo invece ai servizi erogati in favore di soggetti esterni, allo scopo di escludere il coinvolgimento del Consorzio in eventuali procedimenti a carico degli enti in favore delle quali sono erogati i servizi, si prevedano apposite clausole di risoluzione dei contratti al precipuo scopo di "sterilizzare" il rischio di coinvolgimento del Consorzio a titolo di concorso nel reato altrui. Nei confronti di interlocutori di dimensioni maggiori (banche, società quotate, ecc.),

risultando impossibile far modificare loro standard contrattuali e organizzativi, l'impegno a fornire i servizi sarà assunto solo laddove vi siano garanzie contrattuali che prevedano l'adozione da parte dell'interlocutore di propri modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato e non sussistano circostanze oggettive che rendano prevedibile un livello di rischio elevato..

Alla luce di tali considerazioni, il Consorzio ritiene dunque opportuno estendere il Modello anche ai terzi interlocutori, ritenendo rilevanti gli atti posti in essere dagli stessi terzi interlocutori nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di imprenditore autonomo.

L'inclusione di tali ultimi soggetti nel novero dei Destinatari del Modello comporta:

- che essi dovranno garantire in particolare il rispetto delle Procedure ove ad essi applicabili e del Codice Etico attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale<sup>31</sup>;
- che il Consorzio - per mezzo delle funzioni preposte alla gestione dei rapporti con tali interlocutori - dovrà effettuare azioni di comunicazione e sensibilizzazione agli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello;
- che il Consorzio dovrà controllare - sempre per mezzo delle funzioni preposte alla gestione dei rapporti - il rispetto del Codice Etico e delle altre Procedure applicabili con azioni di controllo e, se del caso, con reazioni sanzionatorie efficaci.

I risultati dell'attività di mappatura, raccolti negli **Allegati 3 e 4**, denominati "*Mappa delle aree a rischio di reato*" e "*Mappa delle attività a rischio di reato*", e nelle appendici agli stessi come redatte in sede di aggiornamento, hanno consentito:

- la preliminare identificazione degli organi consortili e delle funzioni organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle Attività a rischio di reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio/Reato;
- la valutazione dei rischi di Reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

---

<sup>31</sup> Per tali Destinatari si prevedono, quali Procedure preventive, laddove possibile, specifiche clausole contrattuali di impegno al rispetto di regole comportamentali (codice etico, procedure operative e informatiche), nonché di azioni di risoluzione contrattuale e risarcimento danni in caso di violazione delle Procedure.

L'analisi del rischio di Reato è stata e dovrà essere effettuata periodicamente e almeno ogni triennio al fine di supportare le decisioni attinenti alle politiche consortili in materia di prevenzione dei reati e l'implementazione dei relativi protocolli preventivi.

## **5. CODICE ETICO**

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, il Consorzio, a far data dal 12 dicembre 2008, si è dotato di un Codice Etico, i cui principi sono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo (**Allegato 6**).

Il Codice Etico adottato dal Consorzio è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia" (quali norme etiche applicate all'attività professionale), di valori guida e di modelli di comportamento ai quali i Destinatari devono uniformare la propria condotta. Il Consorzio riconosce come propri i suddetti principi e richiama l'osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno del Consorzio, cooperano al perseguimento dei fini consortili che lo stesso persegue.

Le disposizioni del Codice Etico del Centro di Coordinamento si applicano ai suoi organi e ai suoi componenti, siano essi dirigenti, collaboratori e consulenti anche esterni e a tutti i soggetti rientranti nella definizione di Destinatari di cui alla parte prima del presente Modello.

Il Consorzio è impegnato ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con esso collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che la propria attività istituzionale si svolga nel pieno rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Al fine di assicurare la più ampia diffusione dei suoi contenuti e dei suoi principi, il Codice Etico è pubblicato sul sito internet del Consorzio, [www.cdcaee.it](http://www.cdcaee.it).

## **6. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI**

La mappatura delle aree e Attività a rischio di reato (talvolta "Aree o Attività sensibili"), di cui agli **Allegati 3 e 4** e nelle appendici agli stessi come redatte in sede di aggiornamento, ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio verificarsi le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione di Reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di Reato.

Con riferimento a tali processi, il Consorzio ritiene assolutamente necessario e prioritario che nello svolgimento di tutti i processi consortili sensibili siano rispettati i Protocolli indicati nell'**Allegato 5** denominato "*Modello di organizzazione, gestione e descrizione dei protocolli*", in quanto ritenuti idonei a prevenire i Reati tramite:

- la separazione dei compiti operativi attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità operative tra Organi consortili e funzioni consortili e la previsione di più livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (si prevede in ogni caso la firma finale del legale rappresentante per qualsiasi formalizzazione di volontà del Consorzio);
- la chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività consortili nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di reato, al fine di:
  - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni consortili basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- l'istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sulle Attività a rischio di reato;
- l'esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo "aziendale", in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

## **7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI**

Il Consorzio, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo<sup>32</sup> di primario rilievo, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale sia del contenuto del Decreto - e degli obblighi derivanti dal medesimo - sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del Personale sono gestite dalla Direzione Generale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni consortili coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale, compreso il Personale Apicale.

Le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto.

In particolare, a seguito dell'approvazione del Modello e in occasione di suoi aggiornamenti è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il Personale in forza circa l'adozione del Modello o il suo aggiornamento;
- successivamente, ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un *set* informativo, contenente i riferimenti al Modello e alle relative Procedure, in conformità alle prassi adottate dal Consorzio per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- i Dipendenti dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- una specifica attività di formazione dovrà essere pianificata con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi consortili.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, dovrà essere predisposta una specifica area della rete informatica del Consorzio dedicata all'argomento e aggiornata (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti

---

<sup>32</sup> Cfr. Procedura operativa interna "Gestione sistema informativo: comunicazione interna".



per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

## **8. INFORMAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI TERZI**

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento della Direzione Generale, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Consorzio sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Procedure del Modello.

## **9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle Procedure e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative consortili che regolano il funzionamento dei processi "core" del Centro di Coordinamento RAEE. Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Consorzio.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema disciplinare, così come il Modello, si rivolge, infatti, al Personale Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operano per conto del Consorzio, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le condotte (anche omissive) sanzionabili ed i provvedimenti disciplinari adottabili, il Comitato Esecutivo classifica i comportamenti del Personale Apicale, del Personale sottoposto alla altrui direzione, dei Dipendenti e, in generale, di tutti i Destinatari del presente Modello in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dal Consorzio sia in forma scritta che verbale, quali a titolo esemplificativo:
  - violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali
  - violazione delle prescrizioni del Modello;
  - violazione del Codice Etico;
  - violazione, elusione o disattivazione colposa di una o più Procedurei;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia del Consorzio nei confronti dell'autore, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno del Consorzio, nonché reiterate violazioni alle procedure operative consortili;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale al Consorzio tali da non consentire, neppure in via temporanea, la prosecuzione del rapporto in essere, quali l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

#### 9.1. Sanzioni per il Personale dipendente

Con riguardo al Personale dipendente, occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari), sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il Consorzio ritiene il Sistema Disciplinare correntemente applicato in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL e munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.



Con particolare riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, il processo sanzionatorio e disciplinare sarà regolamentato secondo quanto previsto dalla specifica procedura allegata al presente documento<sup>33</sup>.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazioni alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del Sistema Disciplinare alle prescrizioni del Decreto dovrà essere costantemente monitorata dall' Organismo di Vigilanza - in collaborazione con il Direttore Generale - che, se del caso, riporterà al Presidente.

---

<sup>33</sup> Procedura Sistema Disciplinare ex D. Lgs. 231/2001.

## 9.2. Sanzioni per il Personale dirigente

In caso di violazione, da parte di eventuali dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle altre Procedure, il Consorzio provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro in essere tra il Consorzio e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 9., il Consorzio potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto. Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dal punto 3. del precedente paragrafo 9., il Consorzio procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà del Consorzio e nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

## 9.3. Sanzioni per i componenti del Comitato Esecutivo, dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio dei Revisori.

Alla notizia della realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure da parte di componenti del Comitato Esecutivo e/o del Collegio dei Revisori del Consorzio, l'Organismo di Vigilanza dovrà prontamente informare l'intero Comitato Esecutivo o l'intero Collegio dei Revisori e l'Assemblea dei Consorziati, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative.

Qualora le condotte su descritte siano tenute dall'Organismo di Vigilanza, il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori (a seconda dell'organo che ne avrà prima notizia) informerà prontamente l'Assemblea dei Consorziati e si procederà ad assumere le opportune iniziative.

In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate<sup>34</sup> l'Assemblea potrà deliberare, quale opportuna iniziativa, la revoca dell'incarico. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati con coscienza e volontà.



Il Consorzio si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni al Consorzio, come nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### 9.4. Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi

Condizione di norma necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con il Consorzio e, in particolare, contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione, da parte del contraente terzo, dell'impegno a rispettare il Modello, le Procedure applicabili e i principi etici a cui si ispira l'operatività del Consorzio così come esplicitati nel Codice Etico<sup>35</sup>.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore del Consorzio senza alcuna penale in capo a quest'ultimo, in caso di commissione di Reati o di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o delle relative Procedure.

Il Consorzio si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al Consorzio, come nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

---

<sup>35</sup> Laddove il Destinatario sia un ente che di fatto dia idonee garanzie di comportamento lecito ed etico ed abbia un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, le suddette clausole potranno essere sostituite da clausole che abbiano ad oggetto l'espressa dichiarazione e garanzia della controparte di avere adottato un proprio modello 231/2001, idoneo a prevenire la commissione dei reati cc.dd. presupposto, salvo il diritto del Consorzio, in caso contrario, ad avvalersi di clausole risolutive e ad essere tenuta indenne e manlevata per i danni eventualmente da ciò derivanti.

## **10. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### 10.1. L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6., lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'Organismo di Vigilanza (di seguito, talvolta, "OdV"), nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'intero Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di Vigilanza e Controllo previste dal Modello, e delle dimensioni organizzative della propria struttura, il Consorzio intende affidare il relativo incarico ad un organo unipersonale esterno in possesso dei requisiti di seguito illustrati.

Nello svolgimento dei compiti di Vigilanza e Controllo, l'OdV sarà supportato dalla Direzione Generale e si potrà avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

### 10.2. Architettura e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Comitato Esecutivo ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai consulenti legali e organizzativi del Consorzio stesso, al fine di individuare i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate. Come anticipato, a seguito dell'analisi svolta, considerate le dimensioni attuali del Consorzio il Comitato Esecutivo ha deliberato di investire della funzione di controllo e vigilanza di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, in conformità a quanto indicato

dall'articolo 6, comma 4 del medesimo Decreto, un professionista esterno che operi come organismo unipersonale.

Al riguardo, in ossequio alle Linee Guida il Comitato Esecutivo e, ai fini della scelta del componente dell'Organismo di Vigilanza, ha valutato, con riferimento al soggetto nominato, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza dell'organismo,
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere:
  - adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, flow charting di procedure, processi, conoscenza del diritto e delle tecniche amministrativo contabili, ecc.);
- continuità di azione, da realizzarsi con il compito assegnato all'Organismo dell'attività di vigilanza sul Modello.

### 10.3. Nomina, durata in carica, decadenza e sostituzione dell'OdV

Considerata la decisione di affidare la funzione di Organismo di Vigilanza ad un professionista terzo esterno la nomina, la durata in carica, la decadenza e la sostituzione del professionista sono attribuite al Comitato Esecutivo nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

#### **Nomina**

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Comitato Esecutivo e dura in carica fino al termine del mandato dello stesso ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza decade dall'incarico, per scadenza del termine, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del Comitato Esecutivo che lo ha nominato, ma continua a svolgere le proprie funzioni in regime di c.d. *prorogatio* fino alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Requisiti e decadenza**

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di determinati requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di:

- **relazioni di parentela, coniugio** (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o **affinità** entro il IV grado con componenti del Comitato Esecutivo, membri del Collegio dei Revisori e revisori esterni incaricati dal Consorzio, nonché Soggetti Apicali del Consorzio;
- **conflitti di interesse**, anche potenziali, con il Consorzio tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- **funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi** presso il Consorzio;
- **funzioni di amministrazione** - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- **sentenza di condanna o di patteggiamento**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- **condanna**, con sentenza o patteggiamento, anche non definitiva, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il soggetto nominato decade automaticamente dalla carica qualora risulti sussistere a suo carico uno dei motivi di ineleggibilità qui indicati.

Il componente dell'OdV è tenuto a comunicare immediatamente al Comitato Esecutivo l'insorgere di eventuali condizioni ostative al mantenimento dell'incarico affinché il Comitato Esecutivo possa procedere alla sostituzione.

#### 10.4. Regole di convocazione e funzionamento

Le regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza saranno definite con regolamento interno dello stesso.

#### 10.5. Le funzioni, i poteri ed il budget dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura consortile ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Consortili, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni consortili competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni consortili e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività del Consorzio ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di *selfassessment*;
- valutare, in ottica *ex ante* e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità delle Procedure di prevenire i Reati;
- coordinarsi con le funzioni consortili preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica del Consorzio contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le funzioni consortili preposte;

II. con riferimento alla verifica dell'effettività del Modello:

- effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi consortili in relazione alle Attività a rischio di Reato, per controllare il rispetto delle Procedure;
- coordinarsi con tutte le funzioni consortili per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle Attività a rischio di Reato che l'OdV decide di sottoporre a controllo specifico;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni consortili interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Comitato Esecutivo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione dei flussi finanziari (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il Direttore Generale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione all'Organismo di Vigilanza saranno attribuiti i poteri d'iniziativa e di controllo, il budget - proposta dall'Organismo stesso - e le prerogative necessarie al fine di garantire all'OdV la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

In particolare, nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'Organismo di Vigilanza - sotto la propria diretta responsabilità e sorveglianza - potrà giovare della collaborazione di tutte le funzioni e strutture del Consorzio ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

#### 10.6. Il reporting agli Organi Consortili.

L'Organismo di Vigilanza presenterà annualmente all'Assemblea dei Consorziati e al Comitato Esecutivo il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera, nonché il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.



Il reporting dovrà avere ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni al Consorzio, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà proporre al Comitato Esecutivo, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto dall'OdV, il Comitato Esecutivo potrà intervenire direttamente per risolvere eventuali criticità riscontrate, al fine di prevenire il rischio e correggere i difetti del Modello.

Per le verbalizzazioni delle riunioni e delle decisioni del Comitato Esecutivo si rimanda alle norme statutarie.

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano violazioni attuali o potenziali del Modello da parte del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori, l'Organismo ha diritto di riferire direttamente ai Consorziati nonché di ottenere la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e essere ammesso a parteciparvi al fine di sottoporre all'Assemblea l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 10.7 Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito consortile, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste alle singole strutture del Consorzio; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle

Aree a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate al Consorzio dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati citati nel presente documento e nell'allegato 1;
- rapporti predisposti dalle strutture consortili nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli consortili, anche per il tramite di report appositamente predisposti dall'OdV;
- informative relative all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché informative sulle eventuali sanzioni disciplinari irrogate.

In particolare, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di Reato o comunque di condotte non in linea con le Procedure previste dal Modello.

La segnalazione è riferita direttamente all'Organismo di Vigilanza senza intermediazioni.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'istituzione e la gestione di un sistema di segnalazione che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore anche in ossequio a quanto disposto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*

(c.d. *Whistleblowing*)<sup>36</sup>.

Coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno pertanto garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

#### 10.8. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni.

- le segnalazioni potranno essere fatte pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Centro di Coordinamento RAEE, Via S. Paolo, 7, 20121 Milano che in formato elettronico; a tale scopo, l'indirizzo di posta elettronica (protetta da password): [odv@cdcraee.it](mailto:odv@cdcraee.it) dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti gli Amministratori, i dirigenti, altri dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti e fornitori del Consorzio.
  
- Ciascuna segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
  - l'attività "sensibile" in occasione della quale la violazione, anche solo sospetta, è stata commessa;
  - le strutture consortili coinvolte e il relativo personale;
  - le eventuali figure o enti esterni coinvolti;
  - una breve descrizione della violazione con la produzione di eventuali evidenze documentali (cartacee o elettroniche).

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle

---

<sup>36</sup> La Legge in commento ha l'integrato l'art. 6 del Decreto al fine di prevedere una puntuale tutela dei dipendenti e/o collaboratori che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati devono prevedere, inter alia, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

In particolare, la novella legislativa prevede l'obbligo di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del citato decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".



Segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o di terzi.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione se conosciuto e/o il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo di Vigilanza prende in considerazione le segnalazioni anonime se contenenti elementi gravi, precisi e concordanti. Viceversa, le segnalazioni anonime saranno archiviate senza dar seguito a verifiche.

In caso di segnalazioni non anonime o comunque contenenti elementi gravi, precisi e concordanti, l'OdV provvederà ad effettuare, anche a mezzo delle funzioni consortili, le verifiche di circostanza, all'esito delle quali (anche in relazione alla gravità dei fatti emersi) farà conseguire l'archiviazione del caso, l'inizio di un processo sanzionatorio o disciplinare e/o le segnalazioni agli Organi Consortili.

#### 10.9. La raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del File server aziendale accessibile al solo OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato al solo OdV.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo dovranno essere attribuite al solo OdV, che dovrà restituirle immediatamente al termine dell'incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente al componente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

#### 10.10. Verbalizzazione delle segnalazioni.

La verbalizzazione delle segnalazioni dovrà contenere informazioni circa:

- numero progressivo della segnalazione;
- data di ricezione della segnalazione;



- soggetto segnalante (se indicato);
- soggetto segnalato;
- oggetto della segnalazione;
- data di evasione della segnalazione;
- istruttoria conseguente alla segnalazione;
- disposizioni in merito agli accertamenti di verifica;
- eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.

Le attività oggetto della presente sezione devono svolgersi, in ogni caso, in piena conformità alla citata normativa sul c.d. “Whistleblowing” e in materia di “privacy” e delle relative policies adottate dal Consorzio a tal fine<sup>37</sup>.

Spetterà all’Organismo di Vigilanza monitorare il puntuale rispetto di quanto sopra, segnalando eventuali casi di inosservanza ed/o abuso.

---

<sup>37</sup> Cfr. In Allegato 5: “Procedura “Privacy” e Procedura “Whistleblowing”